

STRUTTURE FONDIARIE E RAPPORTI DI PRODUZIONE IN AREA SENIGALLIESE NELL'ALTO MEDIOEVO

di

Marina Baruzzi

Lo studio dell'organizzazione fondiaria, dei rapporti di produzione, delle strutture insediative che caratterizzarono le campagne senigalliesi nell'alto medioevo è affidato ad un esiguo numero di documenti privati — 49 in tutto tra VII e X secolo¹ — relativi alle vicende patrimoniali di tre enti ecclesiastici dell'Italia settentrionale nella nostra zona: la Chiesa ravennate, la chiesa di San Michele di Brondolo presso Chioggia e il monastero di Santa Maria di Sesto al Reghena in Friuli, che a lungo conservarono interessi economici in territorio senigalliese. La presenza patrimoniale dei due enti ecclesiastici veneti data agli inizi del secolo IX: all'anno 800 risale la *cartula donationis* con cui Sergio, duca di Senigallia, cede alla chiesa di San Michele di Brondolo alcune terre²; di pochi anni posteriori (a. 808 e a. 809) sono le donazioni del figlio Tommaso al monastero femminile friulano³. In seguito, per tutto il secolo IX e per il X, a parte una concessione enfiteutica di quest'ultimo ente ecclesiastico dell'anno 964⁴, nulla ci è conservato riguardo ai beni di San Michele e di Santa Maria⁵.

Ben più antica e consolidata, la tradizione patrimoniale della Chiesa ravennate⁶ si riflette in una documentazione relativamente consistente ed organica, inerente ai beni fondiari che gli arcivescovi ravennati accumularono nei territori della Pentapoli⁷ e mantennero a lungo⁸, e che costituiscono più tardi il nucleo di formazione del patrimonio terriero di alcuni monasteri ravennati⁹ e marchigiani¹⁰. Prevalentemente sulla base di questo materiale cercheremo di fondare le nostre osservazioni.

Le più antiche testimonianze sui possessi della Chiesa ravennate nel territorio di Senigallia risalgono alla fine del VII secolo e sono

contenute nel *Liber Traditionum Ecclesiae Ravennatensis*, importante registro di atti relativi a transazioni della Chiesa ravennate, compilato probabilmente verso la fine del X secolo¹¹, la cui parte superstite è meglio nota col nome di «Codice Bavaro»¹². In esso gli ufficiali della Camera arcivescovile addetti al catasto registrarono sinteticamente, secondo uno schema topografico, gli atti rogati nella cancelleria¹³: le parti conservate riguardano beni degli arcivescovi ravennati nei territori di Rimini, Senigallia ed Osimo, e inoltre di Jesi, Gubbio, Perugia, Fossombrone, Urbino e del Montefeltro. Quella che interessa il *territorium Sinogaliense* è relativamente tra le più cospicue: diversi fogli riguardano la nostra area, per un totale di 33 atti¹⁴. Essi comprendono contratti di enfiteusi e di livello, e una donazione, stipulati nell'arco di tempo che intercorre tra l'episcopato di Damiano (689-705) e quello di Onesto (971-983)¹⁵. Di questi atti, annotati in sunto nel «Codice Bavaro», 4 originali sono conservati nell'Archivio Arcivescovile di Ravenna¹⁶: circostanza di grande interesse, che, permettendo un raffronto diretto tra la redazione originale degli atti e le registrazioni stilate ad uso catastale dalla stessa cancelleria, rende espliciti i criteri seguiti nella compilazione del registro stesso¹⁷. Nello stesso archivio sono conservati ancora 6 documenti del X secolo che interessano l'area di Senigallia¹⁸. Da ultimo occorre ricordare un atto di compravendita dell'anno 975, rogato a Camerino, relativo a beni ubicati nel nostro territorio¹⁹.

1. Nella gestione del suo patrimonio fondiario nell'area pentapolitana, la Chiesa ravennate seguì un duplice criterio: o affidare le terre, mediante contratti di enfiteusi, a concessionari intermedi fra la Chiesa ed i lavoratori, o stipulare contratti direttamente con coltivatori, utilizzando in questi casi di preferenza la forma contrattuale del livello. Infatti, oltre ad un'unica donazione²⁰, nel «Codice Bavaro» compaiono due soli tipi di contratto, indicati rispettivamente con il nome di *petitio*²¹ e di *libellus*²².

Nei suoi esempi più antichi, il contratto di enfiteusi veniva stipulato allo scopo di mettere a coltura suoli incolti o improduttivi, o comunque di valorizzare terreni bonificati mediante piantagioni ed opere di vario tipo²³. A questo scopo la terra veniva concessa per un periodo piuttosto lungo — spesso tre generazioni — in cambio dell'impegno alla migliororia dei terreni locati e di un canone annuo molto modesto, il cui valore era soprattutto simbolico, assumendo in primo luogo una funzione ricognitiva del diritto di proprietà da parte del concedente sui beni affidati all'enfiteuta.

Tale forma di contratto a lunghissimo termine, di cui i grandi

proprietari fecero largo uso nel medioevo, fu tuttavia utilizzata anche per scopi diversi dalla migliororia. In molti casi l'enfiteusi costituì una sorta di larvata alienazione, soprattutto da parte degli enti ecclesiastici, ai quali era fatto divieto di alienare i beni del proprio patrimonio. Ciò è evidente quando il contratto prevede il pagamento di un «prezzo di entrata»²⁴, economicamente rilevante, proporzionato al valore della terra, verificandosi così una vera e propria compravendita. Diversamente poteva accadere — ed è spesso il caso dell'enfiteusi ecclesiastica ravennate — che la Chiesa concedesse terre a «persone influenti in ricompensa di altre benemerienze o per legarle politicamente a sé»²⁵. Caratteristica dei contratti di questo tipo, che sono stati definiti enfiteusi «graziose» o «beneficarie»²⁶, è l'impegno che il concessionario si assume di non ledere i diritti del concedente e di non agire legalmente contro di lui²⁷.

Quest'ultima clausola, come altre, non compare nelle registrazioni del «Codice Bavaro», e solo in alcuni dei nostri documenti, quelli pervenuti nella redazione integrale, è possibile rinvenirla. Così, con il contratto di enfiteusi rogato nell'anno 909, i coniugi Adamo e Maria ed Inghelbaldo e Albesinda si impegnano «nec aliquando adversus sanctam vestram benefatricem nostram Ravennatensis ecclesia quidam contra iustitiam tractare aut agere nisi propria causa per justitiam tantummodo ventelare audeamus [...]»²⁸. Lo stesso impegno vale per Sergio detto Caro ed Anna, nel cui contratto di enfiteusi è ripetuta negli stessi termini la stessa clausola²⁹.

Enfiteusi come queste, di spiccato carattere «politico», sono spesso stipulate con personaggi di rango e interessano grandi superfici di terreno.

Può accadere che la terra concessa in enfiteusi sia stata in precedenza donata dal concessionario stesso al concedente. Ci si trova di fronte allora ad un rapporto che, mentre priva il donatore della proprietà, lo solleva dagli obblighi — di tipo fiscale innanzitutto — derivanti dalla condizione di proprietario, pur continuando egli ad usufruire dei suoi beni³⁰. Di questo tipo particolare di rapporto si ha un esempio nel contratto or ora ricordato dell'anno 909: in cui — come riportato anche nella registrazione del *Liber Traditionum* — viene concesso in enfiteusi, tra l'altro, un appezzamento di terreno precedentemente donato dagli enfiteusi alla Chiesa ravennate³¹.

Per quanto riguarda i documenti a nostra disposizione fino al X secolo, non è facile stabilire a quale tipo di concessione enfiteutica possano ascrivere, trattandosi per gran parte di documenti pervenuti in sunto nel *Liber Traditionum*, ove sono omesse le formule che permettono di definire i caratteri peculiari del contratto. Soprattutto

è difficile individuare i contratti di enfiteusi che implicano una chiara finalità economica di miglioria. I caratteri distintivi di questo tipo si possono individuare nella piccola dimensione dei terreni concessi, nella condizione di lavoratori (risiedenti o meno) dei concessionari, nel valore reale, economicamente rilevante del canone corrisposto. Così, ad esempio, il documento del 26 agosto 977³² riguarda la concessione «enfiteotecario [...] *colonicio more*» ad Andrea, Leo e Giovanni, *villici*, della quarta parte di terre pertinenti il monastero di San Martino *in ruinis*. Il contratto, del resto, viene più oltre ripetutamente definito, nel documento stesso, *libellus*; ed è in tutto simile ai contemporanei livelli stipulati dalla Chiesa ravennate con coltivatori, e ad essi perfettamente assimilabile, per le piccole dimensioni della terra locata, il canone parziario in natura richiesto al concessionario, l'obbligo di residenza sul fondo e di miglioria: «habendi, tenendum, defensandum, sup (ersedendum) et in omnibus mediorandum»³³.

Nella sostanza, allora, ai fini della nostra indagine converrà porre una sola distinzione fondamentale, quando sia possibile operarla, e cioè fra contratti stipulati con coltivatori (sotto qualsiasi forma siano rogati: ma si tratta soprattutto di livelli), in base ai quali è possibile cercare di intravedere quali fossero i rapporti di lavoro, le colture praticate, il sistema di gestione delle terre amministrato direttamente dalla Chiesa ravennate nella zona dei *rectores locali*; e, d'altro canto, i contratti con non coltivatori, per la maggior parte enfiteuti, personaggi talora importanti i cui rapporti con la Chiesa ravennate sembrano assumere rilevanza politica piuttosto che economica.

Nelle registrazioni del «Codice Bavaro» sono complessivamente poche le menzioni di titoli onorifici o comunque distintivi dei concessionari, e solo in qualche caso è possibile ricavare informazioni sulla condizione sociale dei titolari dei contratti di enfiteusi. Di *Maralelo*, che insieme con la moglie rivolge una *peticio* per ottenere terreni in diversi *fundi*, sappiamo essere figlio di un *gloriosus magister militum* senigalliese³⁴; di un altro *civis* senigalliese, Giuliano, che compare fra i titolari di terre nei fondi *Spiriliano* e *Cornetula*, apprendiamo essere insignito del titolo di *tribunus dativus*³⁵. Ancora un *tribunus* troviamo fra i titolari di terre nei fondi *Altigiano* ed *Aregusto*, i cui nomi sono di evidente origine bizantina³⁶. Né certo si tratta di un coltivatore nel caso di Leoncio, *clerico et cartulario sancte ravenmatensis ecclesie*, titolare del più antico contratto pervenutoci³⁷.

D'altra parte è possibile che eventuali titoli o appellativi siano stati tralasciati al momento della registrazione dei documenti nel *Liber Traditionum* per esigenze di concisione, com'è evidentemente accaduto per Adamo e Maria, concessionari enfiteutici — assieme ad Inge-

baldo e Albesinda — di diversi appezzamenti di terreno. Nell'originale dell'atto, rogato il 9 settembre 909, essi compaiono come *Nobili viri Adamo et Marie clarissime femine iugales*; di Ingebaldo si apprende anche il grado di parentela con Adamo (*germano meo*), che nel testo del «Codice Bavaro» risulta omissso al pari dei titoli distintivi³⁸.

Quanto ai terreni concessi in enfiteusi, solo eccezionalmente nei contratti ne vengono indicate le misure: anche allora, del resto, è problematico ridurle ai sistemi metrici attuali³⁹. E' invece costante il riferimento al *fundus* come unità catastale di base per l'ubicazione dei terreni e la distribuzione della proprietà⁴⁰. Non pochi sono i *fundi* concessi *in integrum*, ma non sappiamo quali fossero le loro dimensioni⁴¹. Più spesso ci si trova di fronte a *fundi* che sono stati frazionati in due o più parti, fino a dodici, dette, allora, «once». Di frequente infatti vengono concesse in enfiteusi quote-parti di uno o più *fundi*: per lo più 4 o 6 *unciae*⁴².

Così, pur in assenza di misure esatte, l'accentramento nelle mani di un solo concessionario di molte quote di *fundi* diversi, a volte contigui, a volte lontani, e l'essere ricordati in qualche caso gli stessi concessionari tra i confinanti, lascia intravedere la presenza di alcuni grandi enfiteuti tra i concessionari del territorio. Tra questi ricordiamo almeno *Gloriosa* e *Maralelo*, della cui condizione sociale si è detto poc'anzi, che con uno stesso atto ricevono dalla Chiesa ravennate 6 once del fondo *Tunusiano* maggiore e 6 del *Tunusiano* minore, 6 del fondo *Bugiano* ed inoltre i fondi *Catiliano*, *Siliano*, *Albiano*, *Porclano* ed un altro *Albiano* (questi ultimi tre coerenti) *in integrum*⁴³. Da parte loro, Lupo e Aldeprando, che secondo la stesura originale del documento già *per anteriorem praeceptum tenere videntur praedicta res*, figurano confinanti come *possessores* su un intero lato del fondo loro concesso in enfiteusi⁴⁴. Così pure Giselpando, Frogerio e Otperto, che ottengono dall'arcivescovo Onesto 150 moggi di terra nel *loco qui dicitur casa Vetere* situato in *fundo Galaciano*⁴⁵. Un altro caso è quello dei fratelli Eleuterio e Leo, che figurano come concessionari di terre nell'unico negozio giuridico del X secolo in cui compare il monastero di Santa Maria di Sesto nel Friuli, e, probabilmente negli stessi anni, ottengono in enfiteusi dall'arcivescovo ravennate Pietro (927-971) il fondo *Casavetere*⁴⁶.

Altri riferimenti a concessionari titolari di più terreni mi pare si possano cogliere nelle annotazioni, apparentemente estranee al testo dei contratti registrati nel «Codice Bavaro», che vi compaiono a fianco. Difatti, accanto all'indicazione dei fondi in cui sono ubicati gli appezzamenti oggetto del negozio, in margine al foglio di papiro si trovano, in alcuni casi, brevi note di questo tenore: *Giselpandus detinet*⁴⁷;

*Valengo detinet*⁴⁸; *Gezo detinet*: indicazione, quest'ultima, apposta in margine ai documenti che riguardano una *casa pede plana* [...] *posita infra civitate Sinogallie*; la *terra Sancti Vitalis ubi est fundata ecclesia S. Vitalis* e il *locum qui vocatur Iovis*; e ancora *senas uncias principales* [...] *duorum fundorum Spiriliano et Cornutula*⁴⁹. Il significato di queste brevi annotazioni — trascurate nei registri del Polverari, e la cui presenza mi pare sia sfuggita a tutti coloro che finora hanno preso in esame il documento — può essere forse chiarito da un confronto con alcuni contratti di poco posteriori ai nostri registri. Con un atto del 1035, *Geizo q.v. de Grimaldo* riceve in enfiteusi *res et portiones in fundo q.v. Jovis et in fundo Granianum, Veclario Bonitulo una cum Ecclesia S. [...]*⁵⁰. Oggetto di questa concessione sono beni ubicati in parte negli stessi fondi (*f.q.v. Jovis* e forse la stessa chiesa di San Vitale), in parte in fondi contigui a quelli indicati nel «Codice Bavaro» (i fondi *Graniano* e *Veclario* compaiono infatti tra i confini della *terra Sancti Vitalis* e, il secondo, anche tra i confini del terreno posto nei fondi *Spiriliano* e *Cornutula*). Allora, quasi certamente, i nomi che compaiono a lato delle registrazioni del «Codice Bavaro» sono aggiornamenti del registro catastale, in cui viene semplicemente rettificato il nome del concessionario aggiungendo in margine ai contratti quello del nuovo⁵¹.

Da ultimo qualche breve considerazione sui canoni corrisposti. Tutti vengono pagati in denaro, con la sola eccezione dell'enfiteusi *colonicio more* che abbiamo visto assimilabile ai contratti di livello con coltivatori, nella quale è prevista la corresponsione di 1/10 dei cereali e di 24 denari⁵². Il valore prevalentemente simbolico della *pensio* corrisposta dagli enfiteuti sembra confermato dal fatto che essa si differenzia assai poco da un caso all'altro, mentre le dimensioni dei terreni (benché risulti impossibile una stima precisa) certamente variano tra di loro, talora forse di molto.

Il canone più diffuso è quello di 1 soldo per ogni appezzamento di terreno locato, sia che si tratti di un fondo intero (a volte con aggiunta di altri appezzamenti) che di una parte di esso, metà, un terzo⁵³; o che si tratti, addirittura, di tre fondi coerenti, che costituiscono evidentemente un'unica unità fondiaria⁵⁴. A questi canoni sembra attenersi anche il monastero di Santa Maria di Sesto, che di una terra nel fondo *Ianula* e un'altra nel *campo Rutani* esige una *pensio* di 12 denari, cioè 1 soldo⁵⁵. Un solo contratto sembra discostarsi sensibilmente da questi valori: quello stipulato nell'anno 981, nel quale, per la locazione del fondo *Alfiano* e di una terra chiamata *Campo Lucii*, vengono corrisposti 6 soldi annui⁵⁶.

A titolo semplicemente indicativo può riuscire interessante con-

frontare questi dati con l'unica informazione pervenutaci sul valore dei terreni: da un contratto di compravendita dell'anno 975 apprendiamo che per 100 moggi complessivi di terreno vengono pagati 100 soldi⁵⁷.

2. I contratti stipulati con coltivatori nell'area senigalliese fino al X secolo sono 20. Pochi sono datati o contengono riferimenti cronologici sicuri; essi si riferiscono comunque tutti — sono 9 — al periodo compreso tra la fine del IX secolo e la seconda metà del seguente (si veda la tavola 3 in *appendice*).

A parte poche eccezioni — una *peticio*, un'enfiteusi⁵⁸ — si tratta sempre di contratti di livello: è questa, nell'alto medioevo e anche più tardi, la forma che più frequentemente assumono i contratti con coltivatori, nell'area esarcale-pentapolitana non meno che altrove⁵⁹. La durata di questi contratti è solitamente ventinovenne, e così è anche nel nostro caso, quando essa sia specificata⁶⁰; le registrazioni del «Codice Bavaro» non la riportano mai, forse anche perché, prevedendosi di regola il rinnovo del contratto alla sua scadenza, il possesso della terra da parte dei coloni finiva per diventare virtualmente vitalizio ed ereditario⁶¹. E' questo uno dei caratteri fondamentali dei rapporti di lavoro altomedievali, ben diversi dai contratti a breve termine che si affermeranno solo a partire dal pieno e basso medioevo⁶².

Per quanto attiene ai titolari dei nostri contratti di livello, non sempre è possibile stabilire se essi coltivavano direttamente la terra o la fanno lavorare da altri. Né la presenza di qualifiche o appellativi — come *villicus*⁶³, *agellarius*⁶⁴, *ancilla*⁶⁵, *famulus*⁶⁶ — può essere assunta come decisiva in un senso o nell'altro. La condizione di coltivatori è esplicita solo in certi casi, ad esempio quando, al momento di fissare le modalità di corresponsione del canone — come vedremo, nella maggior parte dei casi parziario ed in natura —, si specifica che esso deve essere portato presso il *reitorio* della Chiesa ravennate a Senigallia *per vos colonos*⁶⁷. Quando ricorrano espressioni di questo genere è certo che ci troviamo di fronte a contratti con coltivatori; ma ciò che mette in evidenza i rapporti reali tra concedente e concessionario è soprattutto il contenuto intrinseco del contratto, il suo tenore complessivo⁶⁸. In base a tale criterio abbiamo computato fra i contratti con coltivatori alcuni livelli stipulati con *clerici* e *presbiteri*⁶⁹: sia perché potrebbe trattarsi di preti contadini (ai livelli sociali più bassi, la cosa non era affatto impensabile)⁷⁰; sia, soprattutto, perché il contenuto dei contratti è perfettamente analogo a quello degli altri stipulati con coltivatori (a prescindere da chi, fisicamente, lavorasse quei terreni).

Dai documenti non è possibile ricavare indicazioni sull'entità dei nuclei familiari, poiché l'espressione *seu filiis nostris*⁷¹ che compare ta-

lora dopo l'indicazione dei coniugi titolari del contratto costituisce un formulario generico che non specifica mai il numero reale dei figli presenti nella famiglia. Molto spesso accanto al titolare del contratto è menzionata la moglie⁷², e in qualche caso — è importante notarlo — troviamo donne che agiscono a titolo personale: *Joania* vedova di *Dominico venetico*; *Albesinda ancilla domini Rotdegario*⁷³.

La terra allivellata poteva essere concessa ad una sola famiglia⁷⁴, a due o più: casi, questi ultimi, frequenti nella nostra documentazione: 11 su un totale di 20 contratti. Molti dei contraenti che agiscono collettivamente sono legati da vincoli di parentela: si tratta soprattutto di fratelli, che assumono insieme la conduzione della terra⁷⁵, sintomo di una forte coesione parentale, riscontrabile a questo come ai più alti livelli della società⁷⁶. In altri casi invece i titolari del contratto non sembrano avere rapporti di parentela tra di loro⁷⁷: si tratta di gruppi di coloni che agiscono collettivamente e forse coltivano insieme gli appezzamenti loro allivellati. Sopra uno stesso appezzamento risultano presenti ora due⁷⁸, ora tre⁷⁹, ora quattro⁸⁰, cinque⁸¹ ed anche sei famiglie⁸² contemporaneamente.

Ci si chiede se è possibile istituire un rapporto fra il numero dei coloni e l'estensione della terra loro locata. I dati disponibili a questo proposito non sono numerosi, ma la risposta che suggeriscono è negativa. A parte le menzioni generiche di *fundi*, *unciae* (cioè quote-parti di un dodicesimo di *fundus*), *sortes et portiones*, non utilizzabili a questo scopo, per alcuni terreni si hanno indicazioni più precise circa la loro estensione. La misura degli appezzamenti è generalmente espressa in moggi⁸³, da un minimo di 40 — un appezzamento comprendente anche una parte di bosco, dato a livello a due coniugi⁸⁴ — ad un massimo di 490, concessi a tre nuclei familiari nei fondi *Auciniano* e *Alenano*⁸⁵, nei quali — avremo occasione di vederlo meglio — sono ubicati altri appezzamenti di dimensioni simili. Tra le misure dei terreni ed il numero dei concessionari non sembrano esistere relazioni di proporzionalità: a Gisberto *presbiter*, Eldemario e i suoi fratelli vengono concessi 90 moggi di terra; 110 sono quelli concessi a due coppie di coniugi; 150 a Giovanni e Lupicina, coniugi; 300 a Rato e Guilperga, coniugi; 350 moggi è la misura dell'appezzamento di terreno condotto da Martino *agellarius* detto *Galleto*⁸⁶.

I canoni corrisposti alla Chiesa ravennate per le terre concesse a livello consistono sempre, con una sola eccezione, in una quota-parte del raccolto, alla quale si aggiungono spesso pagamenti in denaro e altre prestazioni. « Sub reddito de omnibus modio decimo »⁸⁷; « de omni labore modio decimo »⁸⁸; « sub modio decimo »⁸⁹, sono le espressioni usate nei contratti per indicare la quota-parte dei cereali — *la-*

*bores*⁹⁰ — dovuta dai coloni: la decima parte o, in pochi casi, la settima della quantità raccolta. Espressioni sintetiche, in base alle quali non è possibile individuare le singole specie coltivate. Qualche rara informazione aggiungono i pochi documenti conservatisi integralmente: purtroppo lacera nel punto che a noi interessa è la pergamena del 977 in cui vengono menzionati *hordeo et mixtu* [...]; integra ma non più loquace l'altra, del 980, in cui, *secundum consuetudinem ipsius loci* (si tratta in questo caso di terreni nella pieve di San Giovanni, *infra massa domnicata* della Chiesa ravennate), il *terraticum* consiste nella decima parte *de grano et ordeo*⁹¹. I cereali più diffusi — o meglio, più richiesti — sono dunque il frumento⁹² e l'orzo⁹³; è d'altra parte possibile che anche nella nostra zona, seppur non ampiamente documentata come altrove, si verifici quella varietà di grani coltivati, dal frumento ai cereali inferiori, che sembra essere un dato costante della cerealicoltura altomedievale⁹⁴. La stessa espressione *mixtura*, nel summenzionato livello del 977, sembra esserne una conferma.

La quota dei cereali più frequentemente richiesta è quella di 1/10. E' questo infatti il canone attestato 14 volte su 19; in un altro caso ancora, probabilmente era lo stesso (il documento è abraso, ma la quota parziaria del vino, 1/4, come negli altri casi in cui dei cereali si corrisponde 1/10, lascia supporre che fosse così)⁹⁵. In quattro casi invece dei cereali si chiede 1/7, ma non è stato possibile individuare i motivi di una differenza tanto sensibile. Pensare a canoni più moderati (la decima parte anziché la settima) per terre dissodate di recente non sembra credibile, non solo perché l'esiguità numerica dei documenti e la carenza di informazioni precise rendono difficile ogni considerazione in merito, ma anche perché, in più casi, nel documento abbiamo la contemporanea presenza di un canone più gravoso (per i cereali e per il vino) e della formula di riserva *si pastinaverimus*, che rimanda all'impianto eventuale di una nuova vigna⁹⁶.

L'ipotesi appare dunque smentita, se non addirittura rovesciata: nel senso che, per poderi di nuovo impianto, si potesse chiedere di più, non essendo in questo caso vincolante la *consuetudo loci*. Né altri indizi sembra possano ricavarsi dall'ubicazione delle terre: nello stesso turno di anni vengono stipulati due contratti che riguardano entrambi il *locus* ove è posto il monastero di San Martino *in ruinis*, ma il canone richiesto è diverso⁹⁷.

Non rimane dunque che constatare la presenza dei due canoni di 1/10 e 1/7, valori che, nel complesso, sembrano mantenersi costanti anche nelle altre aree della Pentapoli soggette agli arcivescovi ravennati, come risulta ben evidente dalle registrazioni del « Codice Bavaro »⁹⁸.

Accanto ai cereali, sempre nella proporzione di 1/10, ritroviamo fra

i prodotti oggetto di prelevamento parziario il lino, la fibra tessile più diffusa del medioevo⁹⁹. Essa compare in 8 casi su 19 e risulta sempre assente in quei contratti che, dei cereali, prevedono la consegna della settima parte.

Non meno rilevante, all'interno dei poderi contadini, il ruolo della vigna. In 11 contratti su 19 è previsto il pagamento di un canone in vino, nella misura di 1/4 o (in quattro casi) di 1/3 del prodotto. In due casi è previsto l'impianto di una nuova vigna, anche se dal tenore del contratto non appare trattarsi di un vero e proprio obbligo di miglioria, ma piuttosto di un cauto incoraggiamento all'espansione della viticoltura¹⁰⁰. Né è previsto con esattezza quanti anni dopo l'impianto i coltivatori debbano incominciare a pagare il canone sul vino ricavato, precisandosi solo che ciò avverrà quando la vigna sarà *incolome*, ben consolidata: *vinea si pastinaverimus tempore que incolome esse videtur redere exinde debeamus anfora tercia*¹⁰¹. Solo il canone varia nell'altro contratto, ove la quota richiesta è di 1/4¹⁰².

Altri prodotti contemplati come canone nei nostri contratti sono i fichi, una sola volta¹⁰³, nella misura di 1/4 delle *reste* (le trecce di fichi secchi); e le olive, due volte, una nella misura di 1/3, una della metà¹⁰⁴: casi cui si deve aggiungere quello dell'unico contratto a canone fisso pervenutoci, ove si chiedono 35 sestari d'olio¹⁰⁵.

Oltre ai canoni sulla produzione agricola e arbustiva dei fondi loro concessi — cereali, lino, vino, olio, fichi — i coloni sono tenuti a corresponsioni relative alle attività silvo-pastorali: il pascolo dei maiali nei boschi di querce, lo sfruttamento del prato per il pascolo degli ovini. Non sappiamo se tali attività si svolgessero all'interno del fondo contadino oppure all'esterno, su spazi incolti di proprietà del concedente: a questo, piuttosto, farebbero pensare le imposizioni — in denaro o in natura — fatte a titolo di *glandatico* o di *erbatico*. Quest'ultimo prevede talora la corresponsione di animali: 2 arieti annui, in due casi¹⁰⁶; 1 agnello, in un caso¹⁰⁷. Altre volte si tratta di una somma di denaro, corrisposta per riscattare, oltre all'*erbatico*, i donativi (*exenia*)¹⁰⁸; oppure i donativi e le prestazioni d'opera¹⁰⁹; o, ancora, i donativi, le prestazioni d'opera e il *glandatico*¹¹⁰. Le somme richieste in questi casi variano da un minimo di 12 a un massimo di 30 denari: somme non piccolissime, che suggeriscono l'esistenza di una sia pur modesta possibilità di scambi monetari, dunque di piccolo commercio, da parte dei contadini.

Anche per il *glandatico* si richiedono somme di denaro¹¹¹, ma in due casi si deve corrispondere *in integrum glandatio*¹¹², ossia, sembra, l'intero raccolto delle ghiande. In ogni caso, la pur avara documentazione sembra suggerire una certa preminenza dell'allevamento ovino ri-

spetto a quello suino, con un rovesciamento di situazione rispetto a quanto si verifica nel Nord Italia¹¹³.

Gli *exenia* — donativi generalmente previsti nei contratti, a ribadire il rapporto di dipendenza e di « riconoscenza » del colono verso il padrone della terra — sono precisati in due soli casi: una volta¹¹⁴ si chiedono 4 polli, 20 uova e 1,5 moggi di grano *manolitere* (espressione che sembra indicare il grano trebbiato¹¹⁵, ossia, forse, quello rimasto sull'aia dopo la trebbiatura); un'altra volta si richiedono una torta *munda*, un paio di polli, 12 uova e 12 porri¹¹⁶.

Una valutazione complessiva dei canoni ora descritti, riscontrati nell'area senigalliese fra IX e X secolo — i primi livelli conservatici risalgono all'ultimo decennio del secolo IX¹¹⁷ —, rimanda ad una distinzione di fondo, a lungo ignorata fino ai puntuali studi del Fumagalli¹¹⁸, fra area di tradizione « longobarda » (grosso modo, l'Italia padana fino a Bologna, con esclusione della fascia costiera) e area di tradizione « bizantina » (Esarcato e Pentapoli in primo luogo). Per quanto riguarda i rapporti di lavoro, quest'ultima area appare caratterizzata da condizioni decisamente più favorevoli al mondo dei coloni: di fronte alle richieste di 1/10 o 1/7 dei cereali, 1/4 o 1/3 del vino, riscontrate nei contratti senigalliesi ma peraltro identiche a quelle che compaiono negli analoghi contratti riminesi e osimani registrati nel « Codice Bavaro »¹¹⁹, ben diversamente dovevano incidere sull'economia del podere contadino — in un'epoca di basse rese unitarie come quella altomedievale — le consuetudini delle zone di antico dominio longobardo, ove si corrispondevano canoni pari ad 1/4, 1/3 o addirittura la metà dei prodotti¹²⁰. Tale diversità si spiega forse soprattutto con motivazioni di carattere politico-istituzionale: nella Pentapoli, rimasta sotto la dominazione bizantina fino alla prima metà del secolo VIII, « i Longobardi poterono esercitare, nel poco tempo che ancora rimasero al potere, presumibilmente un'influenza limitata »¹²¹. Qui — come, in forme diverse, nelle terre dell'Esarcato — assistiamo piuttosto al perdurare di un tipo di amministrazione delle campagne che eredita molti degli elementi tipici della gestione delle terre dell'*ager publicus* da parte del fisco romano: non ultima, forse, la corresponsione del decimo dei prodotti da parte dei coloni ivi insediati¹²².

Certo non mancarono, fra area « longobarda » e area « bizantina », influenze reciproche: « infiltrazioni di normative "longobarde" » dovettero verificarsi soprattutto dopo la conquista franca, « insieme con l'immigrazione di personaggi d'oltralpe e longobardi »¹²³. Forse anche in conseguenza di ciò, nei patti colonici dell'area di tradizione bizantina si verifica tutto un ventaglio di situazioni locali, che nella zona romagnola vede applicato ora il canone del quinto, ora del sesto, del settimo, del-

l'ottavo, del nono dei cereali¹²⁴. La Pentapoli, da Rimini alle Marche, sembra dal canto suo costituire un'area in sé omogenea, ove prevalgono i canoni più esigui in assoluto di tutta l'Italia centro-settentrionale: 1/10 del grano, 1/4 del vino, come si è visto (con qualche eccezione).

Una più attenta considerazione del problema e delle sue molte possibili variabili (geografiche, territoriali, patrimoniali, economiche, sociali, tecniche) potrebbe certo portare ad un suo più esaustivo chiarimento. Occorre intanto notare che la profonda diversità dei canoni richiesti ai coloni si innesta in una diversità altrettanto profonda di organizzazione fondiaria: mentre l'area che fu longobarda e poi franca vide affermarsi e diffondersi la struttura aziendale a base « curtense », l'altra area — quella per così dire « romanica » — fu caratterizzata dal perdurare (come subito vedremo) di strutture fondiarie risalenti all'antichità.

3. Le registrazioni di atti contenute nel « Codice Bavaro » — giusta la finalità catastale del registro — segnalano con costante precisione i riferimenti di carattere geografico e toponomastico per i terreni oggetto di negozio. Grazie ad essi possiamo ricavare indicazioni circa la struttura fondiaria del patrimonio arcivescovile.

Costante è il riferimento al *territorium Sinogallie*, e a maggior riprova si osserverà che nel « Codice Bavaro » le registrazioni, pur disposte in maniera apparentemente casuale quanto alla cronologia, sono raggruppate secondo criteri strettamente territoriali: anche nella carta 32r, ove tra le registrazioni pertinenti il territorio osimano se ne trova — fuori posto — una senigalliese, questa è puntualmente preceduta dall'indicazione *territorium sinogalliense*. Questo rappresenta la più ampia circoscrizione di riferimento, estesa — a grandi linee — dal Cesano all'Esino¹²⁵.

Altro elemento fondamentale per l'ubicazione dei terreni è il riferimento al *fundus* nel quale essi si trovano e, spesso, ai *fundi* coerenti che eventualmente ne costituiscono i confini¹²⁶: tecnica che rimanda al sistema catastale romano¹²⁷, del quale persistono forti tracce nell'area esarcale e pentapolitana nei secoli di passaggio all'alto medioevo.

Il nome primitivo del *fundus* era legato a quello del suo proprietario in età augustea, quando esso designava una proprietà contadina¹²⁸. Tuttavia, come ha messo in luce il Castagnetti in una ben documentata ricerca sull'organizzazione del territorio rurale nel medioevo, « ben presto il *fundus* cessò di rappresentare un potere che costituiva nello stesso tempo una unità di proprietà, di conduzione e di coltivazione. Esso pur mantenendo l'unità catastale poteva essere diviso fra due proprietari [...] o poteva entrare a far parte di una proprietà più ampia, a volte costituita da *fundi* coerenti, designata come *possessio* o *massa* »¹²⁹.

La nostra documentazione coglie a mio avviso un momento di trapasso dall'antica organizzazione territoriale — coerente sul piano catastale ed agrario — ad una graduale disgregazione della stessa da quest'ultimo punto di vista, soprattutto con la rottura dell'unità di coltivazione in quote-parti, e con una riaggregazione non sempre coerente delle stesse nelle mani di uno o più concessionari; tanto più che l'acquisizione da parte della Chiesa ravennate di larga parte di questo territorio era avvenuta probabilmente in maniera per lo più occasionale e discontinua, data la natura stessa della formazione di questo patrimonio, appunto occasionale e frammentaria.

Diversi sono i *fundi in integrum* che compaiono come oggetto di concessione nelle nostre carte, ma converrà subito notare che si tratta quasi sempre di stipulazioni enfiteutiche con non coltivatori, alcune delle quali riguardano addirittura diversi fondi — in certi casi coerenti, in altri non sappiamo. Tuttavia, ancora nell'ultimo decennio del secolo IX, in due casi *fundi in integrum* sono concessi a livello a gruppi di coloni¹³⁰, mantenendosi viva quell'unità di catastazione e di coltivazione (non certo, ormai, di proprietà) che caratterizzava l'organizzazione fondiaria tardo-antica.

Più spesso scorgiamo tracce di frammentazione dei *fundi*, a volte probabilmente molto antica. Questo sembrano suggerire le bipartizioni di alcuni fondi in *maior* e *minor*¹³¹, come, ad esempio, nel caso dei fondi *Tunusiano maior* e *Tunusiano minor*, o dei fondi *Galaciano maior* e *Galaciano minor*¹³².

Altre volte si assiste ad un frazionamento più capillare dei *fundi* in quote-parti¹³³, che, quando siano calcolate in dodicesimi, vengono indicate come *unciae*¹³⁴. E' questa l'espressione più ricorrente nei nostri documenti per descrivere i terreni oggetto di negozio, ma ancora una volta occorrerà porre una distinzione tra i contratti con coltivatori e quelli enfiteutici: è in questi ultimi, infatti, che ritroviamo questo tipo di descrizione dei fondi: per lo più 6, a volte 4 once « principali »¹³⁵. Espressioni che compaiono — val forse la pena di notarlo — solo nei documenti più antichi, tutti rogati (quelli databili) entro il IX secolo¹³⁶.

Per quanto riguarda i contratti di livello, in uno solo, non databile, compare l'indicazione del frazionamento del fondo in *unciae*, che sembra rimandare ad una realtà di possesso ideale più che di effettiva conduzione¹³⁷; in genere si preferisce indicare il podere allivellato con espressioni più concrete, come *sortes et portiones*¹³⁸, o con la precisa indicazione della sua estensione¹³⁹. La *tercia porzione terrae et vineae posita in fundo Montonis* è allivellata a Stefano *presbiter*, *famul* della Chiesa ravennate; la *sorte et porzione principale* del fondo *Serviniano* è locata a sei coppie di coniugi¹⁴⁰. Talora l'espressione *sortes et portiones* ricor-

re per indicare appezzamenti *ex corpore masse Menolarie*, evitandosi il riferimento al *fundus*, in questi casi non più avvertito come unità fondiaria di base¹⁴¹.

Talora compare nei nostri documenti menzione di *casalia*: per essi è stato suggerito trattarsi di « appezzamenti a sé stanti destinati alla conquista dello spazio incolto che circonda il "fundus", secondari rispetto ad esso, ma anche pronti a divenire essi stessi completamente autonomi », fino ad eguagliarsi di fatto ai *fundi*, benché ne rimanga traccia, a volte, nel nome stesso del *fundus*: *fundus qui vocatur Casale [...]*¹⁴². Ipotesi suggestiva, che forse ben potrebbe adattarsi al *fundus Casale Mauri*, posto al limite di una foresta, forse in via di ridimensionamento. Di una terra ubicata anche in questo fondo sappiamo confinare per due parti con la selva e per altre due con corsi d'acqua¹⁴³. Analoga situazione potrebbe suggerire l'interessante toponimo *Casale Campo Silvoli*¹⁴⁴. Per il *casale* « Campo di Ravenna », le notazioni del contratto che lo riguarda (anno 977) pongono bene in evidenza che si tratta di una unità poderale all'interno di un *fundus*: *casale in integrum qui vocatur Campo de Ravenna posito in fundo Statiliano*¹⁴⁵; non è da escludersi che il termine rinvii anche in questo caso ad un processo di colonizzazione, qui, forse, interna al *fundus*¹⁴⁶.

Ad entità fondiarie più ridotte sembrano riferirsi le espressioni *terra* o *petia terre*, come nel caso della *petia terre* di 12 moggi *in loco q. d. Petritulo*, concessa in enfiteusi nell'anno 909 assieme ad altri appezzamenti¹⁴⁷. Che si tratti di un appezzamento piuttosto ridotto risulta evidente da un confronto con le estensioni dei « poderi » contadini che vengono non di rado indicate nei contratti. Queste, come si è visto, variano da un minimo di 40 ad un massimo di 490 moggi, unità di coltivazione spesso ritagliate non all'interno di un *fundus*, ma anche in due o tre, all'interno di una unità patrimoniale più vasta, la *massa*¹⁴⁸.

Nel nostro territorio abbiamo attestati diversi grandi agglomerati di questo tipo tra le proprietà della Chiesa ravennate. Le testimonianze più numerose si riferiscono alla *massa Merlaria* (*Merolaria*, *Merularia*), di cui sembrano far parte almeno tre *fundi*: *Olenano*, *Uniano* o *Unciniano* o *Aruniano*, *Casale Mauri*¹⁴⁹. In essi risultano ubicati gran parte dei poderi concessi a livello, nove su venti¹⁵⁰, per molti dei quali, come si è detto, sono indicate le misure.

Di un'altra *massa*, detta « Senigalliese », non abbiamo informazioni precise, essendo menzionata solo di sfuggita. Sappiamo, comunque, che comprendeva la pieve di San Giovanni ed il Monte San Pancrazio¹⁵¹. Ancora più occasionale il riferimento ad una terza *massa*, detta *S. Mariae Ategiario*, che compare tra i confini di tre fondi tra loro coerenti (*Albiano*, *Porclano*, *Albiano*)¹⁵².

Ora, se la *massa Merlaria* risulta essere un insieme compatto di *fundi*, ma soprattutto un importante agglomerato di unità di coltivazione (raccogliendo ben 9 « poderi » sui 20 documentati), tuttavia non risulta che vi si trovasse un vero e proprio centro amministrativo, vista l'ingiunzione fatta ai coloni di consegnare le derrate dovute come canone direttamente al *rector* della Chiesa ravennate a Senigallia¹⁵³. Tale situazione, lungi dall'essere peculiare della *massa* in questione, è normale nelle terre esarcali e pentapolitane gestite dalla Chiesa ravennate. Difatti questa area « romanica », come l'abbiamo chiamata, non subì se non marginalmente e tardivamente l'influsso del modello economico « curtense », importato in Italia fra VIII e IX secolo dalla nobiltà franca e poi diffusosi largamente nell'area padana¹⁵⁴. Il più evidente sintomo di tale profonda diversità nei rapporti di produzione è il ruolo del tutto marginale che nella nostra area sembrano avere le prestazioni d'opera, vero cardine del sistema curtense, che integrava terre contadine (il « massaricio ») e terre signorili (il « dominico ») in un rapporto di organica e complementare funzionalità¹⁵⁵. Nell'Esarcato e nella Pentapoli, le *corvées* appaiono in genere economicamente irrilevanti¹⁵⁶, e così è nei nostri documenti, in cui — a riprova dello scarso interesse verso questo tipo di prestazione — le opere risultano di norma riscattate con una somma di denaro¹⁵⁷, tranne in un solo caso, che peraltro prevede la corresponsione di sole 6 giornate di lavoro annue¹⁵⁸, cui si aggiungono opere di trasporto di carri di legname.

In assenza di centri curtensi l'amministrazione del vasto patrimonio terriero degli arcivescovi era affidato a funzionari della Camera episcopale, i *rectores*¹⁵⁹, agenti della Chiesa di Ravenna che fissavano la loro sede nei centri più rilevanti dei territori interessati, assistiti da controllori locali laici « i quali avevano l'incarico di visitare i fondi rustici [...] nella circoscrizione della loro rettoria, presenziare la raccolta e la vendemmia e sollecitare forse il pagamento delle pensioni e dei canoni »¹⁶⁰.

Delle funzioni di questi *actores* abbiamo qualche sparso indizio, ad esempio nel contratto di livello con cui i coloni si impegnano a compiere le giornate di lavoro e le opere di trasporto là dove l'*actor dominico* indicherà loro¹⁶¹. Ad essi spettava inoltre il compito di riscuotere i censi ed eventualmente di espellere dal possesso l'enfiteuta che si rendesse insolvente nei confronti della Chiesa ravennate¹⁶².

Dei *rectores* si ha invece più volte notizia nella nostra documentazione, e così pure della loro sede *in civitate Sinogallie*¹⁶³, soprattutto in relazione alla consegna dei canoni parziari dovuti dai concessionari dei contratti per la locazione delle terre: è questo, come si è visto, il luogo di raccolta in cui dovevano essere portati i prodotti nelle date stabili-

te dal contratto¹⁶⁴. In un solo caso è fatto esplicito riferimento ad una *mansione domnica*, anch'essa all'interno della città, quella che altri documenti ravennati ci indicano come vera e propria fattoria urbana, centro di raccolta e di smistamento delle derrate agricole¹⁶⁵. Una sola volta è prevista la consegna dei prodotti al porto¹⁶⁶.

Al di là della preminenza della città di Senigallia sul territorio, l'impressione che si ricava dai documenti è che per tutto il periodo preso in esame vi sia nella nostra area la netta prevalenza di un insediamento sparso sugli appezzamenti nei singoli *fundi*, e che la « mancata valorizzazione degli insediamenti rurali da parte della burocrazia militare bizantino-ravennate »¹⁶⁷ — e, aggiungerei, da parte del massimo proprietario terriero, la Chiesa ravennate, nella persona dei suoi amministratori locali — abbia significato l'assenza di centri demici rurali di una certa consistenza. Né i *loca*, che talora compaiono nei nostri documenti, sembrano rivestire chiare funzioni di aggregazione demica, presentandosi piuttosto come semplici unità fondiarie, minori rispetto ai *fundi*¹⁶⁸.

Del resto in questi documenti non c'è traccia di *vici* né di *ville*.

NOTE

¹ Un elenco dei documenti, editi e inediti, prodotti in regesto, si trova in A. POLVERARI, *Regesti Senigalliesi (secoli VII-XII)*, Senigallia 1974, pp. 3-45, a cui si rimanda anche per la bibliografia ad essi pertinente. Per un prospetto riassuntivo della documentazione disponibile si veda la Tavola 1 in appendice al presente lavoro: alla numerazione in essa contenuta si farà d'ora in poi riferimento per indicare i singoli documenti.

² B 1 (a. 800, novembre).

³ S 1 (a. 808, maggio 8); S 2 (a. 808, ottobre 9); S 3 (a. 809, febbraio 23).

⁴ S 4 (a. 964, maggio 16). Si tratta di una concessione ai fratelli Eleuterio e Leo, che vedremo enfiteuti anche della Chiesa ravennate.

⁵ La documentazione inerente i beni di San Michele ci è conservata solo a partire da due secoli più tardi, con un elenco delle carte riguardanti l'area senigalliese, compilato probabilmente nella prima metà dell'XI secolo (cfr. POLVERARI, *op. cit.*, n. 55, p. 23). Concessioni enfiteutiche di possessi in città e nel territorio si susseguiranno numerose per tutto l'XI secolo (cfr. *ibid.*, nn. 60, 61, 62, 63, 66, 67, 76, 79) e per il successivo (nn. 90, 91, 92, 95, 96, 108, 136, 137, 138, 139, 140, 148, 149, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ecc.). Estremamente esigua invece (4 documenti in tutto, nel XII secolo: cfr. *ibid.*, nn. 139, 200, 201, 274) la documentazione riguardante i pochi beni del monastero di S. Maria di Sesto, i cui diritti appaiono continuamente minacciati dalle forze locali.

⁶ Nel sottolineare la mancanza di studi sull'origine e le vicende di questo patrimonio terriero nel suo complesso, G. FASOLI, *Il dominio territoriale degli arcivescovi di Ravenna fra l'VIII e l'XI secolo*, in *Il potere temporale dei vescovi in Italia e Germania nel Medioevo*, Bologna 1979, pp. 87-140, a p. 89, nota che « la Chiesa ravennate dovette avvantaggiarsi molto per la presenza della corte imperiale agli inizi del IV secolo », e che, dopo la dominazione gota, essa « fu assai probabilmente l'erede di quanto la generosità di Teodorico e dei suoi successori aveva attribuito alle chiese ariane e al loro clero ».

⁷ Sulla formazione di questo nucleo patrimoniale, costituitosi per donazioni sovrane e di privati, in relazione con le vicende politico-militari contemporanee, cfr. A. VASINA, *Possessi ecclesiastici ravennati nella Pentapoli*, in « Studi Romagnoli », XVIII (1967), pp. 333-367, a p. 340 e ss. Il periodo di più intensa acquisizione di beni sarebbe da individuare, secondo l'A., tra la metà del VI secolo e la seconda metà del VII (con, poi, una ripresa del processo nel corso del X secolo). Per l'area senigalliese, in base alla documentazione pervenutaci nulla sappiamo (diversamente da quanto abbiamo visto per gli enti ecclesiastici veneti) del processo di formazione del patrimonio fondiario degli arcivescovi ravennati, che a partire dall'VIII secolo si presenta già piuttosto esteso. Per l'alto medioevo ci è documentata una sola donazione in favore della Chiesa ravennate, da parte di un cittadino senigalliese: si tratta di un appezzamento di terra di 21 moggi ubicata in *fundo Serviniano qui vocatur Maiore*, sulla quale è impiantata una vigna e si trovano alberi da frutto ed un canneto (CB 14). Quanto alla cronologia dell'atto, non datato, non si può stabilire altro che la donazione avvenne nel corso del lungo arco di due secoli tra la prima metà dell'VIII e i primi anni del X secolo. Notizia indiretta della avvenuta donazione di terre e vigne in *fundo Gariliano* si ha in un documento dell'anno 909, con il quale l'arcivescovo Giovanni concede in enfiteusi agli stessi donatori i beni ricevuti in dono (R 2). Lo stesso atto è registrato anche nel « Codice Bavaro » (CB 12).

⁸ Sul processo di disgregazione del patrimonio della Chiesa ravennate, accelerato dalle tendenze accentratrici della Chiesa romana, a partire dal XII secolo, cfr. VASINA, *op. cit.*, p. 350 e ss.

⁹ « La penetrazione nelle nostre terre degli interessi della Chiesa ravennate e il loro successivo rassodarsi e articolarsi in una rete di relazioni patrimoniali prepararono il terreno alla piena affermazione sul piano temporale di altre chiese ravennati, quasi tutti monasteri » (VASINA, *op. cit.*, p. 345). Nel nostro territorio sono documentati, nell'XI e XII secolo, possessi dei monasteri di S. Severo in Classe, S. Apollinare in Classe, S. Vitale, S. Giovanni Evangelista (vedine l'elenco *ibid.*, pp. 365, 363, 349, 367) e della canonica di S. Maria in Porto (POLVERARI, *op. cit.*, p. XXVIII). Nota il Vasina che in alcuni casi « l'intervento dei presuli ravennati [...] aveva potuto assumere significato e valore costitutivi di quei patrimoni monastici ».

¹⁰ Cfr. POLVERARI, *op. cit.*, p. XXII.

¹¹ Sulla data di compilazione del Codice in base alla interpretazione della scrittura cfr. *Archivio Paleografico Italiano*, vol. II, disp. 50, Roma marzo 1927 (commento alle tavolette 82-83).

¹² Cfr. VASINA, *op. cit.*, pp. 336-337. Si tratta di un ampio frammento di codice papiraceo, mutilo nella parte iniziale e mancante di altri fogli nella parte centrale. Compilato a Ravenna verso la fine del X secolo, da qui fu trafugato per essere rinvenuto verso la metà del XVI secolo nella biblioteca dell'Elettore di Baviera, circostanza da cui derivò il nome. Attualmente è conservato nella Biblioteca di Stato di Monaco (C 1 m 44, Cimel 5, Papyr). Restaurato nel 1958, il Codice manca di una edizione critica aggiornata. Fu pubblicato per la prima

volta da M. FANTUZZI tra i *Monumenti Ravennati de' secoli di mezzo per la maggior parte inediti*, I, Venezia, 1801, n. I, pp. 1-84 (desumendo o da una trascrizione di alcuni anni prima: cfr. G. GATTI CROSARA, *Tesori ravennati all'estero: il «Liber Traditionum» detto «Codice Bavaro»*, in «Felix Ravenna», LIV (1950), pp. 45-53); e, poco più tardi, da J. B. BERNHART, *Codex traditionum Ecclesiae Ravennatensis in papyro scriptus et in Regia Bibliotheca Bavarica asservatus*, Monachii 1810.

¹³ Sugli aspetti diplomatici cfr. G. BUZZI, *La curia arcivescovile e la curia cittadina di Ravenna dall'850 al 1118 (studio diplomatico preparatorio all'edizione delle carte ravennati)*, in «Buletino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 35 (1915), pp. 7-187, alle pp. 15-16.

¹⁴ Le registrazioni che interessano beni in territorio senigalliese seguono — dopo una lacuna nel testo — quelle relative all'area riminese (cc. 22r - 28v); tra i fogli successivi, inserito fra gli atti riguardanti il territorio di Osimo (c. 32r) si trova un'ultima registrazione che interessa Senigallia. Cfr. tavola 1, CB 1-33. Oltre che dal Fantuzzi (cit., I, n. I/71-102, pp. 35-52, e I/129, pp. 64-65) e dal Bernhart (cit., pp. 49-61 e 69-70), tale parte è stata edita da A. MENCHETTI, *Storia di un comune rurale nella Marca Anconetana (Montalbodo oggi Ostra)*, I, Jesi, 1916², pp. 105-113 (desunta dall'ed. Bernhart omettendo la c. 32r).

¹⁵ La mancanza di datazione *ad annum* e la disposizione apparentemente disordinata delle registrazioni relative ad uno stesso territorio all'interno del «Codice Bavaro» rendono difficoltoso stabilire una cronologia interna degli atti stessi. Unico riferimento cronologico, quando vi sia, è quello derivante dalla menzione del concedente — il presule ravennate — nella registrazione del negozio: la data dell'atto sarà perciò da collocarsi nell'arco di tempo dell'episcopato dell'arcivescovo ricordato. Ciò permette di fissare un termine *a quo* con l'episcopato di Damiano (689-705). Per quanto riguarda la datazione dei documenti stilati per ultimi in ordine di tempo, sia il Vasina (*Possessi*, cit., p. 337) sia il Polverari (*Regesti*, cit., p. XXII) concordano nell'assegnarli al periodo 971-983; la stessa cronologia si trova nel commento alle tavv. 82-83 nell'«Archivio Paleografico» cit. Tuttavia già L. HARTMANN, *Bemerkungen zum Codex Bavarus*, in ID., *Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens im frühen Mittelalter*, Gotha 1904, pp. 1-15, ritenne il Codice anteriore al 971, in questo seguito dalla Gatti Crosara (*Tesori ravennati*, cit., p. 45). Questa discrepanza è dovuta in realtà al fatto che la cronotassi dei vescovi ravennati presenta elementi di incertezza tali da determinare (ancora oggi, come in passato) elenchi a tratti discordanti quanto alle date ed allo stesso numero degli arcivescovi. Dopo L. AMADESI, *In Antistitum Ravennatum Chronotaxim*, Faventiae 1783, sulla cui base è stata compilata la cronotassi riconosciuta ufficiale dalla diocesi di Ravenna (*Series Chronologica Antistitum Ravennatum*, in *Synodus Dioecesis Ravennatensis XXII*, Ravenna 1914, pp. 332-338), non pochi studiosi si sono occupati della questione; fra gli altri G. BUZZI, *Ricerche per la storia di Ravenna e di Roma dall'850 al 1118*, in «Archivio della R. Società di Storia Patria», 38 (1915), pp. 107-213; A. SIMONINI, *Autocefalia ed Esarcato in Italia*, Ravenna 1969, pp. 227-228; da ultimo G. ORIOLI, *I vescovi di Ravenna. Note di cronologia e di storia*, in «Bollettino della Badia di Grottaferrata», 1978, pp. 45-75. Qui ci si è riferiti all'elenco degli arcivescovi ravennati apprestato dal Vasina per un lavoro di prossima pubblicazione, che l'autore ha cortesemente messo a nostra disposizione.

¹⁶ R 1 (=CB 22); R 2 (=CB 12); R 3 (=CB 8); R 4 (=CB 11).

¹⁷ In generale si può osservare che dall'atto originario, tralasciati tutti i riferimenti al formulario notarile, vengono estratte solo alcune informazioni es-

senziali, vale a dire — trattandosi di contratti agrari — il nome del concedente, il nome del o dei concessionari, l'ubicazione dei terreni con i relativi confini ed infine i canoni.

¹⁸ R 5, R 6, R 7, R 8, R 9, R 10.

¹⁹ C 1. Cfr. C. PIERUCCI - A. POLVERARI, *Carte di Fonte Avellana*, 1 (975-1139), Roma 1972, n. 1, p. 3, per la rettifica della data (973) apposta sulla pergamena.

²⁰ CB 14 (cfr. sopra, nota 7).

²¹ L'enfiteusi infatti è fondata sulla richiesta scritta da parte dell'interessato (*petitio, rogatio*) e la concessione da parte del proprietario del bene in questione. «L'enfiteuta nell'istante in cui riceve il documento della concessione consegna all'archivista della Chiesa la sua domanda, con la quale si obbiga a determinate pene in caso di inflazione» (N. TAMASSIA, *L'enfiteusi ecclesiastica ravennate e un racconto di Agnello*, in «Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna», s. IV, X (1919-20), pp. 109-120, a p. 114). In realtà, anche altri tipi di contratto, tra i quali il livello, venivano stipulati in seguito ad una richiesta del concessionario e praticamente la forma esterna era la stessa. Per questo motivo il Crosara ritiene piuttosto che, con l'uso di questo termine, *petitio*, la cancelleria arcivescovile intendesse alludere a quelle concessioni (enfiteotecarie o livellarie) in cui — come vedremo — assumeva particolare rilevanza il valore «politico» del negozio stesso, preferendolo al termine «enfiteusi» che rimandava invece all'obbligo di introdurre migliorie sul fondo locato. «Si sarebbero riportate come *petitiones* le concessioni *graziose* a struttura enfiteutica o livellare, e non come *enphyteuses*, le quali avrebbero potuto essere prive di quel vincolo pre-feudale» (F. CROSARA, *La «concordia inter clericos et laycos de Ravenna» negli statuti di Ostasio da Polenta*, in «Studi Romagnoli», III (1952), pp. 31-61, a pp. 48-49).

²² Sono 14 le *petitiones* del «Codice Bavaro» (CB, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 28, 33) e 18 i *libelli* (CB 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32).

²³ «Contractus causa meliorationis graeco vocabulo henfiteosis solet vocari» (FANTUZZI, *Monumenti Ravennati*, cit., I, n. CXXVI, a. 1115); cfr. CROSARA, *La «concordia»*, cit., p. 35.

²⁴ Spesso denominato *calciarium*: cfr. V. SIMONCELLI, *Della prestazione detta «calciarium» nei contratti agrarii del medio evo*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», XII (1887), pp. 787-800; N. TAMASSIA, *Calciarii nomine*, in «Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», LXXX, II, (1921), p. 9 e ss.

²⁵ TAMASSIA, *L'enfiteusi*, cit., p. 118. Cfr. A. GUILLOU, *Régionalisme et indépendance dans l'Empire Byzantin au VII^e siècle. L'exemple de l'Exarchat et de la Pentapole d'Italie*, Roma 1969, p. 191.

²⁶ CROSARA, *op. cit.*, pp. 38-39, con abbondante esemplificazione.

²⁷ *Ibid.*, p. 40: «L'enfiteusi graziosa o beneficiaria ha trovato la più ampia diffusione in Occidente, usata come vincolo di carattere feudale là dove il feudo ebbe più tarda applicazione o fu contrastato da speciali divieti».

²⁸ R 2 (=CB 12).

²⁹ R 6. Sull'utilizzazione di queste clausole contrattuali come forma di ricatto verso i nobili ravennati da parte dell'arcivescovo Giovanni XXIX, quale traspare dal *Liber Pontificalis* di Agnello, cfr. TAMASSIA, *L'enfiteusi*, *op. cit.*

³⁰ Per tale tipo di enfiteusi, detta «oblata», cfr. *ibid.*, p. 115; CROSARA, *op. cit.*, p. 40.

³¹ R 2 (=CB 12).

³² R 7.

³³ Non mi sembra di poter consentire con il Crosara (cit., p. 37 nota 11), quando ascrive al tipo dell'enfiteusi economica, oltre a quello appena ricordato, anche un altro documento dell'anno 977 che interessa la nostra area (R 6), relativo alla concessione di un *casale* detto «Campo di Ravenna», ubicato nel fondo *Statiliano*, per il quale i coniugi Anna e Sergio, detto Caro, si impegnano a pagare una *pensio* di 10 denari. Ora, benché questi concessionari non si fregino di titoli onorifici tali da far supporre che non si tratti di coltivatori, pure, negli stessi anni (968 e 972) essi risultano stipulare con la Chiesa di Ravenna altri due contratti, con i quali ricevono in enfiteusi l'intero fondo *Statiliano* dall'arcivescovo Pietro, e ne ottengono conferma dal successore Onesto (R 4 = CB 11; R 5). Soprattutto importa notare che nel primo documento ricordato è inserita quella clausola «di rispetto» che abbiamo visto caratterizzare le enfiteusi «graziose» con finalità precipuamente extraeconomiche; difatti, il canone richiesto (10 denari) è di tipo prettamente «ricognitivo». Sulle enfiteusi *colonicio more* vedi TAMASSIA, *Calciarii nomine*, op. cit., p. 240; CROSARA, *La «concordia»*, cit., nota 27 a p. 44.

³⁴ CB 1 (a. 748-769). Cfr. GUILLOU, *Régionalisme*, cit., p. 189: «Ce sont les nouveaux propriétaires du sol, militaires venus d'ailleurs et fixés dans l'Exarchat et la Pentapole ou recrutés sur place, qui sont devenus des exploitants».

³⁵ CB 9 (a. 846-850). Tra i titolari, oltre a Giuliano e a sua moglie Petronia, compaiono anche Stefano, Leone e Costantina, coniugi, ed il loro figlio Stefano.

³⁶ CB 16 (senza indicazioni cronologiche): «Anestadius tribunus et Campana iugalis seu Zenone et Leoparda iugales».

³⁷ CB 15 (stipulato durante l'episcopato di Damiano, 688-705).

³⁸ R 2 (cfr. CB 12).

³⁹ CB 7: «capiente ipsa terra modiorum centum quinquaginta»; CB 12 (=R 2): «terra secundum podismum designata modiorum duodecim»; «terra [...] secundum podismum designata ab uno capite perticas plu sminus duocentos quinquaginta et duos et alio capite similiter, et per longum similiter perticas plus minus duocentos quinquaginta» (lo stesso per un altro appezzamento). È interessante osservare che le misure fornite nel nostro documento per i dati dei due ultimi appezzamenti rimandano, con una certa evidenza, al sistema gromatico romano. Gli appezzamenti, di forma sostanzialmente quadrata (250 x 252 pertiche nel primo caso, 250 x 250 nel secondo), sembrano infatti riprodurre le dimensioni delle centurie romane, caratterizzate, normalmente, da misure assai vicine alle nostre: il tipo di centuriazione più diffuso prevede lati di 20 actus = 240 pertiche. Cfr. O. A. W. DILKE, *Gli agrimensori di Roma antica*, Bologna 1979, p. 38 e ss.

⁴⁰ Sul *fundus* come unità catastale e sul sistema di ubicazione dei terreni cfr. A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione del territorio rurale nel Medioevo. Circostrizioni ecclesiastiche e civili nella «Langobardia» e nella «Romania»*, Torino 1979, p. 169 e ss.; cfr. oltre. A partire dall'anno 909 (R 2 = CB 12) compare nella nostra documentazione, come ambito di riferimento territoriale più ampio, la circoscrizione plebana: per tale tecnica ubicatoria, tipica dell'area ravennate, cfr. A. VASINA, *Aspetti e problemi di storia plebana nelle Marche (secc. IX-XIV)*, in «Studia Picensa», XLV (1978), pp. 1-50, a p. 20. Dello stesso si veda, in generale sull'argomento, *Le pievi dell'area ravennate prima e dopo il Mille*, in AA. VV., *Le istituzioni ecclesiastiche della «societas christiana» dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi, parrocchie*, Milano 1977, pp. 1-21 (dell'estr.).

⁴¹ Una indicazione in questo senso può forse derivarci dal singolare nome di un *fundus*, detto *Centum iugera* (CB 9). L. RUGGINI, *Economia e società nell'Italia Annonaria. Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo dopo Cristo*, Milano 1961, p. 433, fa osservare come in età tardo antica l'estensione media dei *fundi* fosse superiore nell'Italia centro-meridionale (con valori oscillanti

tra i 60 ed i 180 iugeri) rispetto all'area padana. I *fundi* concessi *in integrum*, nei nostri documenti, sono cinque: CB 1, 8 (=R 3), 10, 11 (=R 4); R 9.

⁴² CB 1, 9, 13, 15, 16, (33, per porzioni minori). Appezzamenti indicati come *sortes* et *portiones* o come semplici *petie terre* in R 3 (=CB 8), R 4 (=CB 11), R 5, R 9, S 4. Un *casale* è concesso in R 6. Chiese o cappelle in CB 5, 6; S 4.

⁴³ CB 1.

⁴⁴ R 3 (=CB 8).

⁴⁵ CB 7.

⁴⁶ S 4; CB 10.

⁴⁷ In margine a CB 7, 23, 24, riguardanti rispettivamente 150 moggi di terra «in loco q. d. Casavetere qui est fundo Galaciano maiore et Galaciano minore»; «sortes et portiones [...] ex corpore masse Merolarie»; ed altri 150 moggi di terra ancora nella «massa Merolaria», nei fondi «casale Mauri», «Olenano» e «Uniano».

⁴⁸ Tale nota è posta accanto alla registrazione di una *peticio* (CB 8) pervenuta anche in originale (R 3), riguardante l'intero fondo «Altigiano».

⁴⁹ In margine a CB 4, 5, 9.

⁵⁰ Archivio Arcivescovile di Ravenna, E 1838, di cui compare un regesto in FANTUZZI, *Monumenti*, cit., II, Venezia 1802, n. 12, p. 345 (con la data 1039).

⁵¹ Indizi analoghi ma meno sicuri sono quelli offerti da una concessione enfiteutica dell'anno 981 a *Valino f. q. Tedmari ex genere Francorum* e ad *Adalberto [...]*, riguardante il fondo *Alfiano* (R 9). Poiché questo fondo compare tra i confini del fondo *Altigiano* concesso in enfiteusi nel 963 a Lupo e Aldeprando (R 3), registrato nel «Codice Bavaro» con l'aggiornamento *Valingo detinet* (CB 8), non si può escludere che entrambi i fondi — *Alfiano* e *Altigiano* — siano giunti a far parte, ad un certo momento, dei possessi dello stesso concessionario. Di *Giselprandus*, che sappiamo essere *filius Berte*, non abbiamo trovato traccia nella documentazione posteriore alla compilazione del «Codice Bavaro» riguardante il territorio di Senigallia.

⁵² R 7 (cfr. sopra).

⁵³ CB 1, 5, 6, 8 (=R 3), 9, 10, 11 (=R 4), 12 (=R 2), 16, 33; R 5; S 4. Casi diversi in CB 7, 13, 15; R 6.

⁵⁴ CB 1 (sei soldi come canone per sei nuclei fondari, rispettivamente costituiti da un *fundus*, sei once, un *fundus*, tre *fundi quoherentes*, sei once, sei once).

⁵⁵ S 4.

⁵⁶ R 9.

⁵⁷ C 1.

⁵⁸ CB 28; R 7.

⁵⁹ In passato, i contratti di livello sono stati studiati soprattutto dal punto di vista giuridico-formale: cfr. S. PIVANO, *I contratti agrari in Italia nell'alto Medioevo*, Torino 1904; F. SCHUPFER, *Precarie e livelli nei documenti e nelle leggi dell'alto Medio Evo*, Torino 1905; P. S. LEICHT, *Livellario nomine*, Torino 1905 (ora in ID., *Scritti vari di storia del diritto italiano*, II, Milano 1949, pp. 84-146); B. PARADISI, *Massaricum jus*, Bologna 1937; P. GROSSI, *Problematica strutturale dei contratti agrari nella esperienza giuridica dell'alto Medioevo italiano*, in AA. VV., *Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'Alto Medioevo*, Spoleto 1966, pp. 487-529 (con forti aperture alla problematica economico-sociale). Le condizioni economiche e sociali dei coltivatori, quali emergono dai contratti di livello stessi, sono state oggetto di studio della storiografia più recente, a cominciare da C. VIOLANTE, *La società milanese nell'età precomunale*, Bari 1974², p. 94 e ss. (ma il lavoro è del 1953), e poi soprattutto da V. FUMAGALLI, *Coloni e signori nel-*

l'Italia Superiore dall'VIII al X secolo, in A. Giuseppe Ermini (= «Studi Medievali», X, 1969), Spoleto 1970, I, pp. 423-466 (i molti studi pubblicati dall'A. sull'argomento sono ora parzialmente raccolti nel volume *Coloni e signori nell'Italia Settentrionale. Secoli VI-XI*, Bologna 1978; da ultimo si veda Id., *L'evoluzione dell'economia agraria e dei patti colonici dall'alto al basso Medioevo*, in A. Gustavo Vinay (= «Studi Medievali», XVIII/2, 1977), Spoleto 1978, pp. 461-490). Per un'area diversa, da segnalare il recente studio di B. ANDREOLLI, *Contratti agrari e patti colonici nella Lucchesia dei secoli VIII e IX*, in «Studi Medievali», XIX/1 (1978), pp. 69-158. Gli studi di storia agraria che utilizzano i contratti di livello come fonte privilegiata di informazioni si sono in questi ultimi anni moltiplicati; cfr. ad esempio M. MONTANARI, *Cereali e legumi nell'Alto Medioevo. Italia del Nord, secoli IX-X*, in «Rivista Storica Italiana», LXXXVII/3 (1975), pp. 439-492, con elenco, in Appendice, dei patti colonici editi riguardanti l'Italia del Nord altomedievale (poi ripreso, con aggiunte, in Id., *L'alimentazione contadina nell'alto Medioevo*, Napoli 1979, pp. 481-485); G. PASQUALI, *La vitivinicoltura in Romagna nell'alto Medioevo (secoli IX-X)*, in «Studi Romagnoli», XXV (1974), pp. 215-233 (con elenco, in Appendice, dei patti colonici romagnoli editi).

⁶⁰ *In annis advenientibus viginti et novem ad renovandum*, si legge, ad esempio, in un contratto del 980 stipulato con Urso archipresbitero, il quale chiede a livello la chiesa di San Giovanni e terre intorno *per omnibus diebus vitae mee et post meum obitum in duobus meis successoribus canonicis presbiteris, unum post alium* (R 8).

⁶¹ Del rinnovo del contratto sembra trattarsi per un documento della fine del secolo IX (episcopato di Domenico, aa. 889-898), con cui un gruppo di coloni ottiene le *sortes et portiones nostras quas a manibus nostris tenere et laborare visi sumus ex corpore Masse Merularie* (CB 21). Lo stesso in un contratto dell'anno 891, relativo alla stessa zona (R 1=CB 22).

⁶² Cfr. FUMAGALLI, *L'evoluzione dell'economia agraria*, cit., pp. 489-490 (inoltre G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna*, Torino 1974, p. 161). Per la nostra area in particolare si veda S. ANSELMI, *Appunti per una storia della mezzadria nelle Marche*, in Id., *Mezzadri e terre nelle Marche. Studi e ricerche di storia dell'agricoltura fra Quattrocento e Novecento*, Bologna 1978, pp. 11-20 (e appendice documentaria, pp. 21-70), in particolare a pp. 15-16.

⁶³ R 7: Andrea, Giovanni e Leo *villici*; CB 18: Eleuterio *villico*. In epoca romana, *villicus* era «lo schiavo preposto alla mano d'opera servile di un fondo» (RUGGINI, *Economia e società*) cit., nota 522 a pp. 408-409. Nell'alto medioevo il termine designò piuttosto una sorta di fattore, addetto al controllo dei lavori agricoli e all'esazione dei canoni in natura (cfr. BUZZI, *La Curia*, cit., p. 18).

⁶⁴ CB 32: *Martinus agellarius*; CB 30: *Adrepaldo agellarius*.

⁶⁵ CB 19: *Albesinda ancilla domini Rotdegario*.

⁶⁶ CB 29: Orso e Stefania *famuli ecclesie ravennatensis*. Questo caso e il precedente sembrano riferirsi a concessionari di condizione servile, direttamente dipendenti dalla Chiesa, il cui numero non doveva essere irrilevante sulle terre pentapolitane degli arcivescovi ravennati (cfr. CB 9; CB 12 = R 2; CB 8 = R 3), anche se la maggior parte di essi era probabilmente sfornita di contratto scritto.

⁶⁷ CB 2, 3, 26, 32. Cfr. FUMAGALLI, *Coloni e signori*, cit., nota 71 a p. 437. Sui *rectoria* della Chiesa ravennate vedi oltre, note 159-164 e testo corrispondente. Per un'espressione analoga, ugualmente significativa della condizione di coltivatori dei titolari del contratto, cfr. sopra, nota 61.

⁶⁸ Abbiamo perciò escluso dal nostro gruppo due contratti di livello, ambedue riguardanti beni ubicati all'interno della città di Senigallia (nel primo caso un appezzamento di terreno, nell'altro una casa), per la locazione dei quali viene

corrisposta una piccola *pensio* in denaro: rispettivamente, 1 denaro — da pagarsi ogni anno nel mese di marzo — per l'appezzamento di terreno (R 10, a. 989), e 1 tremisse (= 4 denari) per la casa, situata vicino alle mura cittadine e descritta come «pede plana, cubicolos duos in integrum cum omnibus sibi pertinentibus» (CB 4). Sull'edilizia cittadina vedi M. CAGIANO DE AZEVEDO, *Le case descritte dal Codex Traditionum Ecclesiae Ravennatis*, in «Rendiconti dell'Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche», s. VIII, XXVII (1972), fasc. 5-6, pp. 159-181.

⁶⁹ R 8: ad Urso archipresbitero viene concessa a livello la Chiesa di San Giovanni con le sue pertinenze, con l'obbligo di restaurarla ed *in omnibus meliorandum*; vi si aggiungono *quattuor tornaturis terre laborative de prato*. CB 31: *Iohannes clericus* e Maria sua moglie compaiono tra i titolari del contratto di livello — non datato — riguardante il *fundus Serbiniano*. Sulla condizione coniugale dei chierici cfr. G. ROSSETTI, *Il matrimonio del clero nella società altomedievale*, in AA. VV., *Il matrimonio nella società altomedievale*, Spoleto 1977, pp. 473-554.

⁷⁰ Cfr. CB 17: *Stefanus presbiter*, che riceve a livello terre e vigne nel fondo Montone, è detto anche *famulus* della Chiesa ravennate. Sui chierici *famuli*, addetti anche ai lavori agricoli, cfr. ROSSETTI, cit., pp. 541-542.

⁷¹ CB 21, 22 (= R 1), 25.

⁷² CB 2, 3, 18, 19, 21, 22 (= R 1), 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 (e cfr. R 10).

⁷³ CB 4, 19. Sulla capacità giuridica della donna nell'alto medioevo cfr. FUMAGALLI, *Le strutture famigliari e il potere politico dall'alto al pieno Medioevo (secoli VIII-XIII) nell'Italia Settentrionale*, Bologna 1977 (lezioni a.a. 1976-77), pp. 11 e ss.

⁷⁴ CB 2, 3, 17, 22 (= R 1), 24, 27, 29, 32; R 8.

⁷⁵ CB 19, 23; S 4; R 7.

⁷⁶ Cfr. FUMAGALLI, *Le strutture famigliari*, cit.

⁷⁷ Non è da escludere che la mancanza di appellativi riferentisi a vincoli di parentela esistenti tra i concessionari sia parzialmente dovuta alla noncuranza del notaio della cancelleria ravennate nella registrazione degli atti nel «Liber Traditionum». Si è visto che questo accade per i titolari di un contratto di enfiteusi, che solo nell'originale dell'atto risultano essere fratelli (cfr. sopra, nota 38 e testo corrispondente).

⁷⁸ CB 23, 25, 30.

⁷⁹ CB 21, 26.

⁸⁰ CB 18.

⁸¹ CB 19, 20.

⁸² CB 31.

⁸³ I pochissimi studi di metrologia medievale che si sono interessati a queste unità di misura hanno riguardato finora aree diverse dalla nostra. Cfr. soprattutto A. MAZZI, *Il piede Liprando e le misure di Garlenda*, Bergamo 1885; Id., *Nota metrologica: un ragguaglio milanese del secolo IX fra lo iugero romano e il longobardo*, in «Archivio Storico Lombardo», XXVIII (1901), pp. 351-369.

⁸⁴ CB 29.

⁸⁵ CB 26.

⁸⁶ CB 3, 24, 28, 30, 32.

⁸⁷ CB 22 (= R 1).

⁸⁸ CB 2.

⁸⁹ CB 17.

⁹⁰ Per il significato del termine *labor*, equivalente a «cereali», cfr. MONTANARI, *L'alimentazione contadina*, cit., p. 133.

⁹¹ R 7; R 8.

⁹² Per il significato di *granum*, equivalente in area esarcate-pentapolitana a «frumento» (mentre nell'Italia di tradizione longobarda equivale di preferenza a «cereali» in genere) cfr. MONTANARI, *L'alimentazione contadina*, cit., pp. 121-127.

⁹³ Sulla particolare importanza dell'orzo nell'area romagnola fino alla Pentapoli, *ibid.*, p. 129. Nell'Italia padana prevale invece generalmente la segale.

⁹⁴ *Ibid.*, pp. 148-150.

⁹⁵ R 7. Per tutti i dati qui esposti, cfr. la tavola 3 in appendice.

⁹⁶ CB 25 (e cfr. CB 32).

⁹⁷ CB 20; R 7.

⁹⁸ Cfr. FUMAGALLI, *Coloni e signori*, cit., pp. 436-439.

⁹⁹ Cfr. sull'argomento C. BERTONI, *Coltivazione e impiego delle fibre tessili nel Medioevo. Il lino e la canapa nella documentazione dell'Italia Padana*, tesi di laurea, relatore M. Montanari, Università di Bologna, a.a. 1978-1979. La canapa appare ovunque secondaria, e tale rimane fino all'età moderna.

¹⁰⁰ Cfr. PASQUALI, *La vitivinicoltura in Romagna*, cit., p. 225.

¹⁰¹ CB 25.

¹⁰² CB 32. Per un raffronto con i contratti di livello romagnoli, e un elenco dettagliato di quelli in cui è indicato per quanto tempo la vigna è esente da canone, cfr. PASQUALI, *La vitivinicoltura*, cit., pp. 225-226.

¹⁰³ CB 27.

¹⁰⁴ CB 2, 25.

¹⁰⁵ CB 31.

¹⁰⁶ CB 19; R 8.

¹⁰⁷ CB 29.

¹⁰⁸ CB 22 (= R 1), 23, 32.

¹⁰⁹ CB 21, 24.

¹¹⁰ CB 3, 30.

¹¹¹ Oltre ai casi di cui alla nota precedente, cfr. CB 24, ove si chiede 1 mancuso (sul cui valore vedi Ph. GRIERSON, *Monete bizantine in Italia dal VII all'XI secolo*, in AA. VV., *Moneta e scambi nell'Alto Medioevo*, Spoleto 1961, pp. 47-51); e CB 28, ove si chiedono 24 denari per il *glandatico*, gli *exenia* e le opere.

¹¹² CB 2, 32.

¹¹³ Cfr. FUMAGALLI, *Terra e società nell'Italia Padana. I secoli IX e X*, Torino 1976, p. 3 e ss.; MONTANARI, *L'alimentazione contadina*, cit., p. 232 e ss..

¹¹⁴ CB 19.

¹¹⁵ Cfr. P. SELLA, *Glossario Latino Emiliano*, Città del Vaticano 1937, s. v. *manolictile*.

¹¹⁶ CB 27.

¹¹⁷ Il primo databile *ad annum* è dell'891 (R 1=CB 22). Altri quattro sono assegnabili al periodo 889-898 (CB 18, 19, 21, 23).

¹¹⁸ FUMAGALLI, *Coloni e signori*, cit., p. 436 e ss.; *Id.*, *La tipologia dei contratti d'affitto con coltivatori al confine tra Langobardia e Romania (secoli IX-X)*, in «Studi Romagnoli», XXV (1974), pp. 205-214.

¹¹⁹ FUMAGALLI, *Coloni e signori*, cit., pp. 436-437.

¹²⁰ *Ibidem*.

¹²¹ *Ibid.*, pp. 437-438.

¹²² *Ibid.*, p. 439: «Già in epoca romana — repubblicana — lo stato usava affittare le sue terre esigendo dai coltivatori il decimo delle seminagioni e il quinto dei frutti delle coltivazioni arboree». Cfr. RUGGINI, *Economia e società*, cit., p. 251, nota 127.

¹²³ FUMAGALLI, *La tipologia*, cit., p. 208. Personaggi di stirpe longobarda compaiono nella registrazione di un'enfiteusi stipulata tra il 927 e il 971: *Heremulfus et Adelberga jugales et Paulus qui vocatur Aucello et Lupo de Viciliano ambo (?) natione Longobardorum* (CB 6). Un personaggio di nome Valino, figlio del fu Tedmaro, che si qualifica *ex genere Francorum*, compare tra i concessionari di un'enfiteusi nel 981 (R 9); cfr. sopra, nota 51. E vedi, sulla penetrazione germanica nel nostro territorio, POLVERARI, *Una Bulgaria nella Pentapoli. Longobardi, Bulgari e Slavini a Senigallia*, Senigallia 1969.

¹²⁴ Cfr. P. ALLEGRI, *I contratti con coltivatori nella Romagna dei secoli IX-XII*, tesi di laurea, relatore M. Montanari, Università di Bologna, a.a. 1978-1979.

¹²⁵ Sui confini del *territorium*, della diocesi e del comitato di Senigallia, soprattutto nell'entroterra collinare, cfr. POLVERARI, *Regesti*, cit., pp. XXX-XXXII.

¹²⁶ A questo proposito fa osservare il Castagnetti (*L'organizzazione del territorio*, cit., p. 171) che con questa tecnica ubicatoria i confini sono dati mediante *fundi* coerenti, che, «lo sottolineiamo, confinano non con le terre oggetto del negozio, ma con il *fundus* in cui queste sono situate». Se così fosse, ogni volta che ci troviamo di fronte a terre ubicate in uno stesso *fundus* dovremmo altresì rinvenire gli stessi confini. Nella nostra documentazione ciò non si verifica: si vedano ad esempio le descrizioni confinarie concernenti appezzamenti nel *fundus Altigiano* (CB 8, 16; cfr. R 2, 3), o nei fondi *Tunusiano maior* e *minor* (CB 1, 15), o nei fondi *Auciniano* e *Alenano* (CB 26, 30), o nel *fundus Statiliano* (CB 11=R 4; R 6). In tutti questi casi, ogni nucleo fondiario sembra ubicato mediante confini suoi propri.

¹²⁷ A. SCHULTEN, *Fundus*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, a cura di E. De Ruggiero-G. Cardinali-A. Ferrabino, Roma, III, 1924, pp. 338-347, a p. 342. Cfr. CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., p. 171.

¹²⁸ *Ibidem*.

¹²⁹ *Ibidem*.

¹³⁰ CB 18 (riguardante il *fundus Agilione*); CB 19 (riguardante i *fundi Altigiano* e *Aregusto*).

¹³¹ SCHULTEN, cit., p. 342.

¹³² CB 1, 7, 15.

¹³³ Nota il Castagnetti che «il frazionamento doveva avvenire non mediante ripartizione in porzioni compatte, ma secondo il sistema di assegnare a ciascuna porzione — metà, terzo o quarto — terre ubicate variamente o di natura diversa, in modo che ogni quota potesse comprendere — in via ottimale, s'intende — terre per la casa, l'orto, la vigna, etc.» (*L'organizzazione del territorio*, cit., p. 174). In questo senso va probabilmente interpretato anche un documento senigalliese dell'anno 977, in cui viene concesso in enfiteusi (ma si è visto essere questo un contratto con coltivatori) *de omnia quarta parte que est posita in fundo monasterii S. Martini in ruinis [...] cum vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, salictis* (R 7). Ma in qualche caso dovette trattarsi di divisione reale: così, certo, quando fra i confini delle sei *unciae* di un *fundus* compaiono le rimanenti sei (CB 9).

¹³⁴ In pochi casi vengono menzionate anche parti di once e loro sottomultipli: «de duabus uncias et scripul quattuor», «duas uncias et punctos sex et scripul quattuor» (CB 33). Sul valore da attribuire a quest'ultima espressione cfr. F. C. SAVIGNY, *Sulla divisione unciale dei «fundi» romani* (traduzione con note ed appunti, di Alfredo Moschella), in «Rivista di diritto agrario», XIV (1935), pp. 385-418, a p. 386 e nota 1; e nota 4 a pp. 391-398, dovuta ad A. Moschella.

¹³⁵ Sull'espressione *unciae principales*, riferentesi alla primitiva suddivisione

dei *fundi*, cfr. SAVIGNY, *op. cit.*, pp. 388-389 e nota 11 a pp. 415-418 (dovuta al Moschella). Cfr. CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., p. 174 e nota 52 a pp. 195-196.

¹³⁶ CB 1, 2, 9, 13, 15, 16, 33.

¹³⁷ CB 1.

¹³⁸ CB 17, 21, 22 (= R 1), 23, 27, 31.

¹³⁹ CB 3, 24, 28, 29, 30, 32.

¹⁴⁰ CB 17, 31.

¹⁴¹ CB 21, 22 (= R 1), 23.

¹⁴² CASTAGNETTI, *L'organizzazione del territorio*, cit., p. 176. Valore di appezamento autonomo, registrato a parte e utilizzato come elemento di ubicazione tra i confini, sembra si possa attribuire anche al termine *casa* = terreno sul quale sorgono costruzioni. Esso non sarebbe inglobato organicamente nel *fundus*, ma separato — come il *casale* — da questo. In certi casi tali terreni (analogamente a quanto accade per i *casalia*) possono essere chiamati anche *fundi*, oppure dare ai *fundi* il loro nome. Un *fundus Casa Radia*, ad esempio, compare tra i confini del fondo *Altigiano* assieme ad un *fundus q. v. Casa Liscalaria*.

¹⁴³ CB 24.

¹⁴⁴ R 6. Cfr. inoltre CB 1 (*Casalicclo*) e CB 31 (*Casalicclo S. Maria Scotorum*).

¹⁴⁵ R 6. Sarebbe questo, secondo il Castagnetti (*L'organizzazione del territorio*, cit., nota 81 a p. 198), il primo caso di questo tipo — *casale* all'interno di un *fundus* — nella documentazione ravennate. Osserva l'A. che in questo caso, contrariamente alla norma, non sono dati i confini del *fundus* ma quelli del *casale*; in realtà, come si è fatto notare sopra (nota 126), nei nostri documenti non è infrequente trovare piuttosto i confini dell'a terra locata che quelli del *fundus* all'interno del quale essa si trova.

¹⁴⁶ Ciò potrebbe forse essere confermato dal fatto di trovare, tra i confini del *casale*, altre realtà agricole probabilmente analoghe: il *Casale Campo Silvoli* di cui si è detto sopra, e un altro *Caslae quem detinet Atto*.

¹⁴⁷ CB 12 (= R 2).

¹⁴⁸ CB 3, 24, 26, 28, 30 (terreni dislocati in diversi *fundi* facenti parte della *massa Merlaria*).

¹⁴⁹ CB 24, 32.

¹⁵⁰ CB 3, 21, 22 (= R 1), 23, 24, 26, 28, 30, 32.

¹⁵¹ CB 25 (*Monte S. Pancratii [...] in plebe S. Iohannis ex corpore masse Sinog.*) e CB 7 (tra i confini del fondo *Galaciano* maggiore e del *Galaciano* minore). Una differente denominazione di questa stessa massa sembra essere l'espressione *massam vestram dominicam* che compare nel contratto di livello dell'anno 980 a denominare l'ambito territoriale in cui si trova la stessa pieve di S. Giovanni. Ad ulteriore conferma osserviamo che tra i confini delle pertinenze della pieve allivellata compaiono alcuni elementi analoghi a quelli del *Monte S. Pancratii* (R 8).

¹⁵² CB 1.

¹⁵³ Cfr. oltre sull'argomento.

¹⁵⁴ Cfr. FUMAGALLI, *Terra e società nell'Italia Padana*, cit., p. 25 e ss.

¹⁵⁵ *Ibid.*, p. 32.

¹⁵⁶ Cfr. ALLEGRI, *I contratti con coltivatori*, cit., p. 261 e ss.

¹⁵⁷ CB 3, 21, 24, 28, 30.

¹⁵⁸ CB 27.

¹⁵⁹ Sul ruolo dei *rectores patrimonii* nella gestione del *Patrimonium Sancti*

Petri, cfr. V. RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, Roma 1978, pp. 25-42.

¹⁶⁰ BUZZI, *La Curia arcivescovile*, cit., p. 17.

¹⁶¹ CB 27.

¹⁶² Cfr. R 6 (a. 977).

¹⁶³ Si tratta del più antico *rectorium* di cui si abbia notizia fra i numerosi istituti dalla Chiesa ravennate, ricordato fin dall'anno 891 (CB 22 = R 1).

¹⁶⁴ Canonici da trasportare *in domum rectori*: CB 2, 3, 19, 21, 24, 26, 27. A volte si trova solo l'ingiunzione di consegnare i prodotti *in civitate* o *infra civitate*: CB 20, 28, 31, 32; R 7, 8.

¹⁶⁵ CB 25. Per un elenco di «case dominiche» insediate nei territori amministrati dalla Chiesa ravennate (ma senza riferimento alla nostra) cfr. BUZZI, *La Curia*, cit., pp. 18-21.

¹⁶⁶ CB 29.

¹⁶⁷ CASTAGNETTI, *L'organizzazione del territorio*, cit., p. 211.

¹⁶⁸ Alcuni di essi sono ricordati, senza ulteriori riferimenti, come entità chiaramente individuabili: per l'ubicazione di un terreno (C 1); come direzione di una via (CB 30). In altri casi il *locus* è indicato come facente parte di un *fundus* (CB 7: «locus q. d. Casavetere qui est posito in fundo Galaciano maiore et Galaciano minore»), forse una ripartizione di esso: così nella concessione livellaria «de omnia quarta parte qui est posita in fudi (sic) monasterii sancti Martini [...] id est locum in integrum ubi monasterium sancti Martini in ruinis positum esse videtur» (R 7; ma cfr. anche CB 20). Forse ad una suddivisione interna del *fundus Iovis* (Archivio Arcivescovile di Ravenna, E 1838, cit.) si riferisce il *locus q. d. Iovis* concesso in enfiteusi negli anni 971-983 (CB 5). Cfr. SCHULTEN, *Fundus*, cit., p. 342; CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., p. 207.

APPENDICE

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI CONTENUTE NELLE TAVOLE

A. A. Ra. = Archivio Arcivescovile di Ravenna

A. S. Ra. = Archivio di stato di Ravenna

A. S. Ve. = Archivio di Stato di Venezia

U. B. He. = Universität Bibliothek di Heidelberg

AMADESI = I. A. AMADESI, *In Antistitum Ravennatum chronotaxim*, II, Faventiae 1783

BERNHART = I. B. BERNHART, *Codex traditionum Ecclesiae Ravennatensis in papyro scriptus et in regia bibliotheca Bavaria asservatus*, Monachii 1810

- DEGANI = E. DEGANI, *La diocesi di Concordia*, Udine 1924
 FANTUZZI = M. FANTUZZI, *Monumenti Ravennati de' secoli di mezzo per la maggior parte inediti*, I, Venezia 1801; II, Venezia 1802
 KEHR = P. F. KEHR, *Regesta Pontificum Romanorum*, VII (*Venetiae et Histria*), pars II, Berlin 1925
 LEICHT = P. S. LEICHT, *Regesti Friulani (568-1200)*, in *Pagine Friulane*, XVII (1906)
 MENCHETTI = A. MENCHETTI, *Storia di un comune rurale nella Marca Anconitana (Montalboddo oggi Ostra)*, I, Jesi 1916 (II ed.)
 MONTERADO = *Monterado dall'epoca neolitica ad oggi*, a cura di F. CINCIARI, Urbino 1970 (appendice documentaria a cura di A. POLVERARI).
 POLVERARI = A. POLVERARI, *Regesti Senigalliesi (sec. VII-XII)*, Senigallia 1974

Seguono alcune pp. di tabelle.

TAVOLA 1: DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL TERRITORIO DI SENIGALLIA FINO AL X SECOLO

* REGISTRAZIONI DEL « CODICE BAVARO » (CB)

n.	data	ms.	ed. Fantuzzi	ed. Bernhardt	registro Polverari
CB 1	749-769	22 r	1/71, p. 35-6	pp. 49-50	2
2	724-914	22 v	1/72, p. 36-7	p. 50	31
3	724-914	22 v	1/73, p. 37	p. 50	32
4	689-983	22 v	1/74, p. 37	p. 50	39
5	971-983	22 v	1/75, p. 37-8	pp. 50-51	27
6	927-971	23 v	1/76, p. 38	p. 51	18
7	971-983	23 v	1/77, p. 38-9	p. 51	28
8	963 mag. 5	23 v-24 r	1/78, p. 39	pp. 51-52	15
9	847-850	24 r	1/79, p. 39-40	p. 52	8
10	927-971	24 r-v	1/80, p. 40-1	p. 52	19
11	968 ott. 2	24 v	1/81, p. 41	p. 53	17
12	909 sett. 3	24 v	1/82, p. 41-2	p. 53	= R 4
13	689-983	25 r	1/83, p. 42	p. 53-54	= R 2
14	724-914	25 r	1/84, p. 42	p. 54	
15	689-705	25 r	1/85, p. 43	p. 54	
16	689-983	25 r-v	1/86, p. 43-4	pp. 54-55	
17	689-983	25 v	1/87, p. 44	p. 55	
18	889-898	25 v	1/88, p. 44	p. 55	
19	889-898	26 r	1/89, p. 45	pp. 55-56	
20	971-983	26 r	1/90, p. 45-6	p. 56	
21	889-898	26 v	1/91, p. 46	pp. 56-57	
22	891 lug. 28	26 v	1/92, p. 47	p. 57	9
23	889-898	26 v	1/93, p. 47	p. 57	13
24	724-914	26 v-27 r	1/94, p. 47-8	pp. 57-58	34
25	927-971	27 r	1/95, p. 48	p. 58	20
26	724-914	27 v	1/96, p. 49	pp. 58-59	35
27	689-983	27 v-28 r	1/97, p. 49-50	p. 59	43

n.	data	ms.	ed. Fantuzzi	ed. Bernhardt	registro Polverari
28	689-983	28 r	I, 1/98, p. 50	p. 59	44
29	689-983	28 r	I, 1/99, p. 50	pp. 59-60	45
30	724-914	28 r-v	I, 1/100, p. 50-1	p. 60	36
31	724-914	28 v	I, 1/101, p. 51-2	p. 60	37
32	724-914	28 v	I, 1/102, p. 52	p. 61	38
33	785-788	32 r	I, 1/129, p. 64-5	pp. 69-70	3

* DOCUMENTI CONSERVATI INTEGRALMENTE (IN ORIGINALE O IN COPIA):

— riguardanti la chiesa di Ravenna (R)

n.	data	collocazione archivistica	edizione	registro	registro Polverari
R 1	891 lug. 28	A A Ra G. 2676			9 = CB 22
2	909 sett. 3	A A Ra E. 1805	AMADESI, II, n. IX, p. 223-5		14 = CB 12
3	963 mag. 5	A A Ra F. 2355		FANTUZZI, II, n.	15 = CB 8
4	968 ott. 2	A A Ra F.2310		4, p. 343 FANTUZZI, II, n.	17 = CB 11
5	972 sett. 26	A A Ra G. 2434	MONTERADO, n. 2, pp. 68-69	5, p. 343	21
6	977 mag. 19	A A Ra F. 2354	FANTUZZI, II, n. XVIII, p. 41-2; MON- TERADO, n. 3, pp. 69-72		23
7	977 ago. 26	A A Ra F. 2363	AMADESI, II, n. XIII (= MENGHETTI, I, n. II, p. 113-4)	FANTUZZI, I, n. 185/4, p. 380	24

n.	data	collocazione archivistica	edizione	registro	registro Polverari
8	980 mag. 18	A A Ra G. 2443	MENGHETTI, I, n. III, p. 115-6	FANTUZZI, II, n.	25
9	981 apr. 7	A A Ra F. 2322		9, p. 344 FANTUZZI, II, n.	26
10	989 feb. 23	A A Ra G. 2923		11, p. 344-5	30

— riguardanti il monastero di Brondolo (B)

B 1	975 dic.	A S Ra, Estranee, XXV/I-2			22
-----	----------	------------------------------	--	--	----

— riguardanti la chiesa di Santa Maria di Sesto (S)

S 1	808 mag. 8	A S Ve S. Maria di Sesto, b. 1		LEICHT, p. 60; DEGANI, p. 655	5
2	808 ott. 9	A S Ve S. Maria di Sesto, b. 1		LEICHT, p. 60; DEGANI, p. 655	6
3	809 feb. 23	A S Ve S. Maria di Sesto, b. 1		LEICHT, p. 60; DEGANI, p. 655	7
4	964 mag. 16	A S Ve S. Maria di Sesto, b. 1		LEICHT, p. 62; DEGANI, p. 656	16

— compravendita fra privati (C)

C 1	800 nov.	U B He Perg. Brond.		KEHR, VII, II, p. 118	4
-----	----------	------------------------	--	--------------------------	---

arcivescovo	Damiano 689 - 705	Sergio 749 - 769	Grazioso 785 - 788	Densediti 847 - 850	Donenico 889 ex - 898 in	Giovanni * 724 - 914	Pietro 927 - 971	Questo 971 - 983	689 - 983
registrazioni CB (cfr. tavola 1)	15	1	33	9	19	12 (= R 2, a. 909)	8 (= R 3, a. 963) 11 (= R 4, a. 968)	5	4
					18	2		7	13
					21	3	6	20	16
					23	14	10		17
						24	25		27
						26			28
						30			29
						31			
						32			

* Tra il 724 e il 914 si sono succeduti 5 arcivescovi di nome Giovanni.

CONTRATTI CON COLTIVATORI

n. doc.	data	n. locummi	abitazione delle terre	descrizione delle terre	cereali	lino	vino	olive	frutti	"glandatico"	"erofatico"	"exenia"	opere	emsegna canonica a San'gilla
CB 22 = R 1	891 lug. 28	1	ex corpore Masse Merularie	sorte et portiones	1/10	[1/10]	1/4					15 denari		
CB 18	889-898	5	fundus q. v. Aglione	fundus in integrum	1/10	1/10								×
CB 19	889-898	5	fundus Altigiano fundus Aregusto	2 fundi	1/7		1/3				2 arieti	1,5 moggi di grano "manolitere"; 4 polli 20 uova		×
CB 21	889-898	2	ex corpore Masse Merolarie	sortes et portiones	1/10		1/4					18 denari		×
CB 23	889-898	>2	ex corpore Masse Merolarie	sortes et portiones in integrum	1/10		1/4					18 denari		
CB 2	724-919	1	fundus Cluano	4 once	1/10			1/2		glandatio in integrum				×
CB 3	724-914	1	fundus Olenano fundus Unciniano	300 moggi	1/10	1/10	1/4					30 denari		×
CB 10	724-914	6	fundus Serbiniano	sorte et portione principale				35 sestari di olio						
CB 17	724-914	1	fundus Montonis	tercia porzione terrae et vineae	1/10		1/4							
CB 24	724-914	1	fundus Casale Mauri fundus Olenano fundus Oniano q. v. rota Merolaria	150 moggi	1/10	1/10	1/4			1 mancoso		[...] denari		×
CB 26	724-914	3	fundus Auciniano fundus Alenano	490 moggi	1/10	1/10	1/4							×
CB 27	724-914	1	fundus Aviano	porzione	1/7				1/4			turta munda una, 2 polli, 12 uova, 12 porri	6 + trasporto di 2 carri di legna	×
CB 28	724-914	2	fundus Auciniani fundus Olenano	90 moggi	1/10					v. oltre →		24 denari (anche per il "glandatico")		×
CB 30	724-914	2	fundus Arciniano fundus Olenano	110 moggi	1/10	1/10	1/4					30 denari		×
CB 32	724-914	1	fundus Casale Mauri ex corpore Masse Merularie	350 moggi	1/10	1/10	1/4			in integrum		12 denari		×
CB 25	927-971	3	Monte S. Pancratii	in integrum	1/7		1/3	1/3						×
CB 29	927-971	1	fundus Sproniano	terra culta 40 moggi cum modico silvario	1/10	1/10						1 agnello		×
R 7	977 ago. 26	3	fundus monasterii S. Martini	1/4 de'le pertinenze: vineis, terris, campis, pratis, pascuis, silvis, salictis, sacionalibus	[...]		1/4							×
R 8	980 mag. 18	1	infra massam vestram	Plebem S. Johannis cum terris, vineis, campis, pratis, pascuis, olivētis, caneris, silvis, salictis, sacionalibus + 4 tornature di prato	1/10							2 arieti		×
CB 20	971-983	>5	monasterium S. Martini in Ruinis	locus in integrum	1/7		1/3							×